

COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette addì **tredici** del mese di **novembre** alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
 GHIGO Riccardo HELLMANN Francesco UNIA Andrea Simone 	SINDACO ASSESSORE VICE SINDACO ASSESSORE	Sì Sì No
TOTALE PRESENTI: TOTALE ASSENTI:		2 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della giunta Comunale n.ro 36 del 13/04/2012;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla <u>legge 2 aprile</u> 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
 - 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
 - 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
 - 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
 - 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli

- limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 - 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..
 - 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

VISTI in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali già soggetti a patto, che:

• ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

RICHIAMATA la precedente deliberazione sulla programmazione triennale del personale, ovvero quella della Giunta Comunale n. 75 in 17/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-19 e il relativo piano occupazionale anno 2017 e confermata la dotazione organica dell'Ente e dato atto che rispetto alla stessa non sussistono variazioni da apportare alla stessa per il triennio 2017/19;

DATO ATTO che l'andamento della spesa di personale del Comune di Scarnafigi è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

RICORDATO che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi poste dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 27,47% (da definire con il rendiconto 2017);

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e del relativo piano occupazionale, dando atto che nella medesima non si prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

RILEVATO che la presente programmazione riguarda esclusivamente il piano di assunzioni a tempo indeterminato e che per ESIGENZE STRAORDINARIE l'Ente si riserva la facoltà di ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (pieno o parziale), di lavoro interinale, di forme di lavoro flessibile, di contratti di formazione e lavoro, di collaborazioni coordinate e continuative od occasionali o di lavoro occasionale o accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., qualora emerga la necessità della temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio;

RILEVATO che la indicata programmazione della spesa del personale per il triennio 2018-20 e delle assunzioni relativa all'anno 2018 viene effettuata con il presente provvedimento tenendo conto, oltre che della normativa sopra richiamata, dei seguenti fattori:

- degli obiettivi generali di direzione politica, così come definiti nel PEG e negli altri atti di programmazione generale comunale adottati ai sensi del D. Lgs. N. 150/2009;
- del rispetto della spesa del personale che tenga conto del contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e della razionalizzazione delle strutture burocratiche dell'Ente;
- della ottimizzazione delle risorse per l'erogazione dei servizi;

EVIDENZIATO, inoltre, che la dotazione organica del personale di questo Ente viene confermata con il presente provvedimento tenuto conto delle esigenze evidenziate dall'Amministrazione per quanto riguarda la programmazione e pianificazione delle funzioni e dei compiti istituzionali, della individuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi annuali e pluriennali in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria e nei limiti di capacità di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI PRESENTI

DELIBERA

- DI CONFERMARE la dotazione organica del personale dipendente di questo Ente, quale risulta dal prospetto allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che il Comune di Scarnafigi non è Ente locale strutturalmente deficitario come risulta dalla certificazione dei parametri obiettivi allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B);
- 3) DI DETERMINARE come segue la il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 ed il programmazione del fabbisogno annuale 2018 che non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (lettera C);
- 4) DI DARE ATTO che dalla presente programmazione del fabbisogno del personale sono escluse le ipotesi di ricorrenza di ESIGENZE STRAORDINARIE legate alla necessità di temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 14/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14/12/2017 al 29/12/2017 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Li, 14/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

Ai	sensi	dell'art.	134	comma	3	del	Testo	Unico	delle	leggi	sull'ordinamento	degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.												
T1												

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. Il 13-nov-2017

Li, 14/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to:RABINO Dott.ssa Roberta